



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2019

Oggetto: esami di Stato – seconda specializzazione – ammissione.

Rispondiamo in merito alla richiesta di un praticante in Elettrotecnica, che desidera specializzarsi anche in termotecnica.

La ricostruzione dell'ordine territoriale, estesa con la richiesta di parere, è corretta.

L'art. 7 comma 8 della “Direttiva sul praticantato”, approvata con delibera 362/62 del 26 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge n. 17/1990, dispone che: *“L'iscritto nell'albo professionale il quale, dopo l'entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, abbia conseguito un secondo diploma di maturità tecnica industriale in una specializzazione diversa da quella iniziale, ovvero dei titoli di studio di cui all'art. 3 e 6 della presente direttiva, se intende ottenere l'iscrizione nell'Albo professionale anche per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato ovvero ad una delle altre forme di attività equivalenti”*.

Quindi, il praticante perito industriale in elettrotecnica, presumibilmente già in possesso del relativo diploma secondario superiore, dovrà prima sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, al superamento del quale chiederà l'iscrizione all'albo professionale nella specializzazione in elettrotecnica.

Successivamente, conseguirà un secondo diploma di istruzione tecnica, se non la possiede ancora, indirizzo “meccanica, mecatronica, energia” articolazione “energia” ex DPR 88/2010 e, previa iscrizione nel Registro dei praticanti (e contestuale cancellazione), potrà accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale in termotecnica, essendo esonerato dalla pratica professionale di 18 mesi, ai sensi del prefato art. 7 comma 8, quindi, senza maturare un ulteriore periodo di praticantato, avendolo già svolto per la specializzazione, nella quale risulta iscritto all'albo professionale.